



## **Legge - 25/11/2024 - n. 177 Revisione al Codice della Strada**

**Relazione a cura di  
FALCONIERI Luca**

**Assistente Scelto Polizia Provinciale Monza e Brianza**

**dott. SALICE Gianluca**

**Vice Commissario Polizia Locale Milano**

**dott. VALENTE Giulio**

**Assistente Polizia Locale Milano**

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

Una legge che apporta modifiche e novità non solo al Codice della Strada ma anche a tutta una serie di normative a questo connesse, contiene inoltre espressa delega al Governo finalizzata ad avviare un processo di riforma del Codice della Strada, quella che auspichiamo sarà un'attività complessa e profondamente tecnica, sicuramente vedrà coinvolti molti ambiti normativi con un lavoro di riorganizzazione e razionalizzazione, oltre che di riscrittura della disciplina con la conseguente adozione di nuove misure. Il Governo, in questa attività, dovrà rispettare alcuni principi di carattere generale che riguardano qualità, trasparenza, digitalizzazione, semplificazione, prevenzione e sensibilizzazione dei giovani, avendo, tra i vari obiettivi, quello principale di ridurre l'elevata incidentalità stradale. Cercheremo di evidenziare, nelle pagine che seguono, le novità introdotte con la L.177/2024 e le particolarità da tenere bene a mente tralasciando quegli aspetti meramente "informativi".

### ***Modifiche riguardanti la circolazione e la sosta dei veicoli***

La stretta del nuovo codice della strada prevede un inasprimento delle sanzioni per sosta selvaggia di auto, monopattini e non solo.

### **Art. 1 comma 75 Legge 160/2019 – circolazione dei monopattini elettrici e della micro-mobilità elettrica**

Una delle tanto attese modifiche introdotte dal legislatore riguarda, in modo piuttosto drastico, la micromobilità elettrica, molto diffusa nel nostro tessuto sociale, spesso causa di incidenti stradali. Con le recenti modifiche viene esteso anche ai maggiorenni l'obbligo di indossare un casco idoneo (prima rivolto esclusivamente ai minorenni); introdotto il contrassegno identificativo e l'obbligo di copertura assicurativa per il monopattino; un profilo sanzionatorio per i dispositivi di micro-mobilità "auto-bilanciati" (segway, monowheel, overboard) che potranno circolare solo se conformi ai requisiti tecnici e negli ambiti che il MIT indicherà in apposito decreto. Ma non solo, i monopattini potranno circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità massimo non superiore a 50 km/h e sostare sui marciapiedi esclusivamente in stalli delimitati con Delibera di Giunta ove non creino intralcio. Muta anche l'aspetto sanzionatorio pecuniario: raddoppia da 100 € a 200 € il pagamento in misura ridotta per la circolazione con un monopattino non rispondente alle caratteristiche indicate nel novellato comma 75, invariato l'importo che censura la circolazione senza casco seppur estesa anche ai maggiorenni, sanzione applicabile sin da subito, introdotta la possibilità di sanzionare ai sensi dell'art. 193 cds la mancata copertura assicurativa con i medesimi importi degli altri veicoli, 200 € sarà la somma che dovrà versare a titolo di estinzione dell'obbligazione chi non rispetta le prescrizioni relative ai dispositivi auto-bilanciati, e 100 per la mancanza del contrassegno identificativo. Va infine evidenziato che la normativa di merito entrerà in vigore successivamente all'emanazione da parte del MIT del Decreto attuativo. Ai posteri l'ardua sentenza.

### **Art. 188 Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.**

Su questo tema è in corso una profonda rivisitazione da parte della Comunità Europea con l'inserimento di nuove deroghe, nuovi aspetti normativi e nuove tecnologie per l'identificazione dei soggetti aventi titolo.

Con la modifica è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento anche senza aver preventivamente verificato la disponibilità di stalli dedicati.

Nell'eventualità in cui da questa modifica derivino minori entrate per il bilancio degli enti locali, l'organo competente, una volta attestate le minori entrate, può rivedere le tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree a pagamento, al solo ed esclusivo fine di compensare le predette minori entrate.

#### **Art. 7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.**

Possibilità per i sindaci, mediante ordinanza, di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, congiuntamente, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per i quali i comuni possono avvalersi di tale facoltà, le categorie dei veicoli che non possono essere assoggettati alle predette limitazioni, i parametri di qualità dell'aria ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni.

E' concesso inoltre stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati le modalità di riscossione del pagamento e, in particolare, le caratteristiche, le modalità costruttive e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo della durata della sosta, le categorie dei veicoli esentati nonché i limiti massimi delle tariffe

Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. Si chiarisce l'aspetto connesso all'uso pubblico ovvero nel caso in cui l'accesso sia indiscriminato, ancorché subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da barriere o altri dispositivi mobili

Il comune deve comunque tenere conto dell'esigenza di garantire adeguato numero di stalli non assoggettati al pagamento, anche con limitazione temporale della durata del parcheggio. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

La nota del Ministero, inoltre, parla di valutazioni usando massimo buon senso per l'istituzione delle zone a traffico limitato.

#### **Art. 158 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.**

Significativo aumento delle sanzioni per la sosta impropria in parcheggi riservati ai disabili e prossimi alle fermate degli autobus o di altri mezzi pubblici sono state significativamente aumentate.

Per quanto riguarda l'occupazione dei parcheggi riservati ai disabili, dagli attuali €80 fino a €328 euro di sanzione si passerà a €165 e fino a €660 euro nel caso di ciclomotori e veicoli a due ruote, mentre per gli altri mezzi le sanzioni passeranno dagli attuali 165, 660 euro a €330 e fino a 990 euro.

Nel caso di sosta in luoghi riservati ai mezzi pubblici, le multe andranno da €87 a €328 euro (precedentemente da 41 a 168 euro) per ciclomotori e motoveicoli a due ruote, mentre per gli altri veicoli si applicano sanzioni tra 165 e 660 euro (prima erano da 87 a 344 euro).

#### ***Conduzione di veicoli dopo aver assunto alcool e/o sostanze stupefacenti e psicotrope***

Anche in questa circostanza, le modifiche introdotte hanno un forte legame con quanto avviene in Europa già dal 2022 con l'introduzione dell'obbligo, per le auto di nuova omologazione, della predisposizione alla installazione del sistema alcolock, collegato al motore ne impedisce l'avviamento nel caso in cui rilevi un tasso alcolemico superiore allo 0, anche se per i dettagli bisognerà attendere il decreto attuativo. Nel testo di riforma

del Codice della Strada si prevede un rafforzamento delle misure di contrasto alla guida sotto l'effetto di alcol e droghe, introducendo il divieto assoluto di assumere alcolici (per due o tre anni a seconda dell'entità del reato commesso) per i conducenti già condannati per il reato di guida in stato di ebbrezza.

#### **Art. 186 Guida sotto l'influenza dell'alcool.**

Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali: 68 "Niente alcool" e 69 "guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006".

Tali prescrizioni permangono sulla patente, salvo diverse indicazioni da parte della commissione medica in occasione della conferma della validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma.

Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo, "è fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione".

In caso di nuova condanna, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter.

Le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 186 del C.d.S. sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco "alcolock", sia stato alterato o manomesso.

#### **Art. 187 Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti.**

La dicitura "in stato di alterazione psico-fisica" viene sostituita integralmente da "dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope" delineando così il concetto chiave non si devono assumere droghe prima di mettersi alla guida. In caso di incidente stradale, infatti, è sufficiente che venga accertato il collegamento temporale tra l'assunzione di stupefacenti e la guida per far scattare lo stato di alterazione psico-fisica. Viene meno il principio adottato fino ad ora relativo al nesso di causalità tra assunzione e alterazione psico-fisica. L'accertamento può essere effettuato attraverso prelievo di liquido salivare del conducente nell'immediatezza del fermo del veicolo. Si attendono linee guida emanate dal Ministero dell'Interno e della Salute per le indicazioni delle modalità con cui effettuare il prelievo.

Se chi si è messo alla guida dopo aver assunto stupefacenti non ha conseguito la patente, all'accertamento o al rifiuto di sottoporsi a controlli scatta il divieto di conseguire la patente (o la sospensione o la revoca del foglio rosa eventualmente posseduto) fino a 24 anni compiuti (se minore di 21 anni) o da 1 a due anni, intanto che si conclude il procedimento penale.

#### ***Modifiche riguardanti alcune norme di comportamento***

#### **Art. 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.**

Chiunque essendo soggetto all'obbligo di lenti o di altri apparecchi finalizzati ad integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali, non ne fa uso durante la guida, vedrà comminarsi, oltre alla sanzione pecuniaria, la decurtazione di 8 punti sulla patente di guida non più 5.

La violazione di cui al comma 2, far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, oltre ad essere sanzionato con una cifra più alta (da euro 250 a euro 1000) con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, la decurtazione punti rimane invariata. In caso di recidiva nel corso di un biennio, la sanzione amministrativa sarà da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida andrà da uno a tre mesi oltre alla decurtazione di 10 punti.

### **Art. 142 Limiti di velocità.**

Il Codice della Strada 2024 regola anche l'uso degli autovelox, con l'obbligo di installarli solo in aree ad alta incidentalità documentata e con l'apposizione di una segnaletica chiara, documentata impossibilità o difficoltà a procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali e non si potranno installare dispositivi di rilevazione nemmeno sulle strade con un limite stabilito inferiore di 20 km/h rispetto a quello massimo previsto. Quindi, gli Autovelox saranno vietati sotto i 50 km all'ora, nelle strade urbane, dette zone 30, e nelle strade extraurbane con velocità ridotta al di sotto dei 90 km all'ora.

Chi supera i limiti di velocità rischierà sanzioni più elevate, soprattutto in caso di recidiva.

Per eccesso di velocità tra i 10 km/h e i 40 km/h, la sanzione andrà da 173 a 694 euro, se la violazione è commessa all'interno di un centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, la multa aumenta ad un minimo di euro 220 e massimo 880. Scatta inoltre la sospensione della patente da quindici a trenta giorni.

In caso di più violazioni nella stessa ora e su strada di competenza di uno stesso ente, non troverà più applicazione il cumulo delle sanzioni, verrà applicata la sanzione alla violazione più grave aumentata di un terzo, andando così a rivedere anche le disposizioni dell'art.198.

### **Art. 143 Posizione dei veicoli sulla carreggiata.**

Si inaspriscono le sanzioni nei confronti di chi, circolando contromano, cagiona un sinistro stradale dal quale scaturiscano morte o lesioni personali gravi o gravissime, verrà sempre disposta la confisca del veicolo.

### **Art. 175 Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.**

Viene inserito il comma 2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera a), sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1 è consentita la circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico solo se condotti da un soggetto maggiorenne.

### **Art. 193 Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.**

Rimane sempre in capo al proprietario l'onere di verificare che il veicolo sprovvisto di copertura assicurativa venga posto in circolazione. Viene introdotta la possibilità di verificare l'esistenza di regolare copertura assicurativa anche a mezzo dei documentatori automatici di infrazioni semaforiche che abbiano rilevato la violazione di cui all'articolo 146.

Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, viene dato maggior rilievo e importanza alle banche dati di cui all'art. 31 del D.L. n.1 del 24/01/2012.

### ***Novità in tema di patenti, neopatentati e sanzioni accessorie***

Sempre più spesso recentemente si sono visti giovani coinvolti in incidenti con esiti anche mortali. La riforma pertanto interviene in due sensi, da una parte concede con l'obiettivo di una maggior cultura della sicurezza stradale, dall'altra toglie al fine di precludere situazioni di potenziale pericolo.

### **Art. 116 Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore.**

Viene modificato il comma 9 con l'introduzione dell'obbligo di frequentare, con profitto, un corso di primo soccorso per chi vuole conseguire le abilitazioni KA e KB (certificati professionali per il servizio pubblico di trasporto persone con motocicli e autovetture - vale a dire taxi e ncc), corso di primo soccorso che potrà essere erogato anche dalla autoscuola che rilascerà l'attestazione di frequenza "con profitto" al corso.

### **Art. 122 Esercitazioni di guida.**

Scompare la locuzione “luoghi poco frequentati” per i candidati alle patenti di categoria AM, A1, A2 e A, questi non potranno però, in alcun caso, trasportare passeggeri.

I candidati alle patenti di categoria superiore a quelle citate, potranno esercitarsi con qualunque persona che abbia i requisiti necessari al suo fianco solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e con il buio, con un istruttore abilitato e autorizzato di un’autoscuola.

Solo dopo un numero minimo di ore di esercitazione, che dovranno essere stabilite dal ministero dei Trasporti, l’autoscuola rilascerà apposita certificazione che autorizza alle esercitazioni “libere”. Chi non avrà la certificazione rischia una multa da 430 a 1.731 euro, sanzione che si applicherà anche alla persona che funge da istruttore.

Viene estesa la validità del permesso per esercitarsi alla guida che si ottiene una volta superato l’esame teorico (c.d. foglio rosa), da 6 a 12 mesi. Unitamente a questa disposizione, l’art. 121 comma 11 stabilisce che la prova pratica di guida può essere sostenuta fino a 3 volte (si avranno 2 possibilità di ripetere la prova se il primo tentativo non vada a buon fine).

### **Art. 117 Limitazioni nella guida.**

Rivisto quasi totalmente il comma 2-bis, il vincolo del rapporto massimo fra potenza e tara del veicolo passa da 55 a 75 kW/t e la potenza massima da 70 a 105 kW (quindi da 95 a 142 CV), mentre per auto elettriche e plug-in il limite è solo di 65 kW/t. Il divieto di guidare vetture con parametri oltre queste soglie sale da 1 a 3 anni.

### **Art. 230 Educazione stradale.**

L’articolo 5 del testo di riforma della normativa stradale rubricato “Promozione dell’attività formativa nelle scuole”, aggiunge un ulteriore comma, il 2-ter, all’articolo 230 del Codice della Strada, così prevedendo l’attribuzione, in favore di coloro che partecipano a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati da istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie e dalle autoscuole, del credito di 2 punti all’atto di rilascio delle patenti AM, A1, B1, A2, B, BE, C1, C1E.

L’articolo in parola demanda a un futuro decreto del Ministero dell’istruzione e del merito, che dovrà essere adottato di concerto col Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quello dell’interno, l’individuazione dei soggetti formatori fra gli enti, anche privati, e le istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale, come anche la definizione delle modalità di svolgimento delle attività extracurricolari.

### **Art. 218 Sanzione accessoria della sospensione della patente.**

Il termine per la presentazione dell’istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, passa da 5 a 15 giorni.

### **Art. 218-ter. Sospensione della patente in relazione al punteggio**

*L’inserimento di questo novello articolo può definirsi la modifica più radicale e profondamente incisiva. La c.d. sospensione breve comporta maggiori oneri ed oneri anche a carico di chi accerta le violazioni.*

L’art. 218 ter del Codice della Strada rubricato come Sospensione della patente in relazione al punteggio o più comunemente ribattezzato “sospensione breve della patente” introduce una novità nel vigente Codice della Strada: la potestà da parte dell’organo accertatore di sospendere la patente di guida da 7 a 15 giorni in relazione a determinate e specifiche infrazioni e in funzione del punteggio sulla patente di guida.

La novità non consiste tanto per gli effetti che il nuovo articolo produce (il ritiro di patente a tempo determinato era già previsto dall’articolo 218 del C.d.S.) ma per le modalità di applicazione necessarie affinché le prescrizioni introdotte da questa nuova norma di legge possano applicarsi. L’art. 218 ter si applica solo al verificarsi, contemporaneamente, di 2 condizioni:

1. per la violazione di determinate e specifiche infrazioni al C.d.S. (vedi tabella sotto);
2. verifica del punteggio effettivo sulla patente di guida accertato contestualmente alla violazione.

A differenza dell'art. 218, l'art. 218 ter C.d.S. non prevede nessuna comunicazione all'Autorità prefettizia alla quale, inoltre, è preclusa la possibilità di ricorso, competenza esclusiva - almeno per il primo grado di giudizio - del Giudice di Pace secondo quanto prescritto dall'art. 205 del C.d.S. Al prefetto, però, deve essere presentata istanza per ottenere un permesso di guida provvisorio durante la sospensione con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 218 del C.d.S.

Fatta una doverosa premessa vediamo come funziona la "sospensione breve della patente" in modo pratico "qualcosa di spendibile" sia per il personale "su strada" che si occuperà di applicare la prima parte sia per i colleghi "dell'ufficio verbali" che dovranno gestire la seconda parte della procedura.

Durante l'intervento su strada l'operatore dovrà avere cura di attuare la seguente, possibile, procedura:

- 1) verificare se la o le violazioni oggetto di accertamento sono quelle previste dall'art. 218 ter comma 1 dalle lettere da (a) a (q) vedi tabella in fondo;
- 2) Determinare il saldo effettivo dei punti della patente di guida del trasgressore attraverso l'interrogazione della relativa banca dati gestita dal CED della MCTC secondo le modalità previste da ogni Comando che tuttavia faranno riferimento all'interrogazione del terminale "infoweb" o altre modalità comunque riservate agli organi di polizia stradale autorizzati alla consultazione degli archivi di cui agli artt. 225 e 226 C.d.S". Il punto 2 vale anche per le patenti straniere la cui consultazione relativa al punteggio è possibile tramite il predetto portale con utenza "patmot".
- 3) In relazione al punteggio presente sulla patente di guida in esame ed accertato che il suo titolare abbia commesso una delle violazioni di cui al comma 1 lett. da (a) a (q) dell'art. 218 ter (vedi tabella sotto), se i punti sono almeno 19, l'accertatore procede in seduta stante al ritiro del documento di guida e alla sua sospensione immediata secondo le seguenti modalità:
  - patente sospesa per sette giorni, nei casi in cui al momento dell'accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci punti;
  - patente sospesa per quindici giorni, nei casi in cui al momento dell'accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a dieci punti;

I predetti periodi di sospensione raddoppiano se il conducente oltre ad aver commesso una o più violazioni di cui al comma 1 dell'art. 218 ter ha anche provocato un incidente stradale, compreso il caso in cui tale evento consista nella fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo, fattispecie prevista e punita dall'art. 141 del C.d.S. violazione, tuttavia, non compresa nel comma 1 dell'art. 218 ter. Quindi il raddoppio del periodo di "sospensione breve della patente" della patente di guida può attuarsi se il conducente oltre ad aver violato una delle norme di cui al comma 1 dell'art. 218 ter ha anche PROVOCATO un sinistro stradale di qualsiasi entità con o senza coinvolgimento di altri veicoli e/o persone. Rimangono ferme l'applicazione delle norme di cui agli articoli 222 e 223 del C.d.S. relative al ritiro della patente di guida in caso di ipotesi di violazione di carattere penale.

- 4) Se non vi sono ostativi oggettivamente riscontrabili dall'operatore su strada (come ad esempio la contestazione del comma 2 dell'art. 186 bis del C.d.S.) l'accertatore procede a redigere "permesso provvisorio di circolazione" ai sensi dell'art. 399 del Reg. di attuazione del C.d.S. con le modalità previste dallo stesso. In relazione a questa fase è opportuno informare - per iscritto - l'interessato di quando e dove potrà rientrare in possesso del documento di guida ritirato.
- 5) Con il punto 4 terminano le fasi di operazioni "su strada". È il momento dell'Ufficio verbali. Questo è chiamato a custodire e gestire l'iter burocratico fino alla restituzione del documento di guida ritirato, effettua comunicazione della sospensione nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del C.d.S. (nulla di nuovo fin qui anzi, un'operazione in meno: non deve segnalare alla Prefettura).

Gli uffici verbali dovranno compiere un'operazione fondamentale per la corretta applicazione dell'impianto di cui all'art. 218 ter: la comunicazione della variazione del punteggio delle patenti di guida "anche quelle straniere" da effettuarsi "senza ritardo". E' indispensabile che chi se ne occupa lo faccia nel modo più "celere possibile" aggiornando le relative banche dati del CED della Motorizzazione; infatti per un'applicazione puntuale e precisa della norma è indispensabile che l'organo accertatore su strada possa avere la "situazione" relativa al punteggio della patente controllata più fedele possibile alla realtà, questo può avvenire solo se l'operatore di polizia esegue l'aggiornamento dell'archivio di cui sopra non appena il procedimento -per le violazioni che prevedono la decurtazione punti- sia definito. Fermo restando che le informazioni in banca dati (tutte) "sua maestà il database" non aggiornate non permettono di svolgere un'azione corretta ora, con l'introduzione dell'art. 218 ter, il rischio di non applicarlo o di applicarlo in misura inferiore a quella che effettivamente dovrebbe essere è ancora di più concreto se l'aggiornamento del saldo punti patente non avviene in modo "puntuale" da parte degli organi preposti.

### **Note operative**

**NEOPATENTATI:** in caso di applicazione della "sospensione breve della patente" non si applica l'art. 218 bis, la speciale previsione per il ritiro patente per i neo-patentati. A questi ultimi, e solo ai fini "sospensione breve della patente" di cui dell'art. 218 ter, si agisce con pari trattamento alle altre patenti di guida.

**SI SOSPENDE SOLO UNA VOLTA, ma non è sempre così.** (soliti voli pindarici) Quando una delle violazioni di cui al comma 1 è commessa più volte dallo stesso soggetto nel corso di un biennio, le disposizioni dell'articolo 218 ter si applicano solo se la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente non è già prevista per le violazioni indicate nello stesso comma 1. Quindi si sospende la patente di guida per l'art. 218 ter solo una volta nel biennio se una delle violazioni previste dallo stesso articolo è commessa più volte dallo stesso soggetto. Esempio pratico: utente chi viola per più di una volta nel biennio uno degli articoli di cui al comma 1 dell'art. 218 ter esempio 148 comma 15; alla prima contestazione di applicheranno le 2 sospensioni (quella breve prevista dall'art. 218 ter oltre a quella prevista dal comma 15 dell' art. 148 con le modalità previste dall'art. 218; la seconda volta nel biennio, allo stesso soggetto, in caso di violazione della medesima norma (o di qualunque altra che preveda la sospensione della patente di guida) non si applicherà più la sospensione prevista dall'art. 218 ter ma solo quella prevista dall'articolo violato! Insomma, come se fosse Antani...cit.

Una condizione particolare, invece, è prevista dal "riscritto" nono periodo del comma 2 dell'art. 218 che somma i 2 periodi di sospensione per la violazione dell'art. 173 commi 2 e 3 bis (l'utilizzo del telefono alla guida).

Da premettere che il "nuovo art. 173 commi 2 e 3 bis del C.d.S. prevede la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi o, in caso di recidiva nel biennio da 1 a 3 mesi ai sensi dell'art. 218 (non ter) del CdS. In questo unica fattispecie ai sensi del nono periodo del comma 2 dell'art. 218 "la sospensione breve della patente" oltre a quella ordinaria prevista dall'art. 173 commi 2 e 3bis si sommano. Quindi a mero titolo di esempio e considerando l'ipotesi meno grave il trasgressore dell'art. 173 commi 2 e tre bis del CdS dal 14 dicembre PV si vedrà sospesa la patente per almeno 22 giorni (7 giorni previsti dall'art. 218 ter più 15 giorni previsti dall'art. 173 commi 2 e 3bis). Non è chiara la procedura della "somma delle 2 sospensioni" da applicabile anche agli altri articoli previsti dal comma 1 dell'art. 218 ter, qualora la prevedano.

### **A quali patenti si applica l'art. 218 ter?**

A tutte comprese quelle appartenenti alla categoria A (AM, A, A1, A2). Non sono considerati i certificati di qualificazione professionale CqC merci/persona né, tantomeno, i Certificati di Abilitazione Professionale Ka e KB il che significa che se la violazione viene commessa con veicoli per i quali sono necessari i predetti certificati sarà sempre e comunque la patente di guida ad essere valutata dal punto di vista del punteggio e sempre questa sarà destinata a subire l'eventuale provvedimento di "sospensione breve della patente"; in sintesi le varie certificazioni non rilevano ai fini dell' art. 218 ter ma sono da considerare ai fini di eventuale

decurtazione punti. Quindi punti detratti dai certificati; “sospensione breve della patente” a carico della patente di guida.

### **L’eccezione che conferma la regola**

1. L’art. 218 ter non si applica ai minorenni ai quali in caso di “sospensione breve della patente” che potrà essere solo di categoria AM, si applica la procedura dell’art. 219 bis del C.d.S. (segnalazione alla MCTC ai sensi dell’art. 128, commi 1-ter e 2 del C.d.S.)
2. a colui che si esercita alla guida ai sensi dell’art. 122 del C.d.S.

### **Circolazione durante il periodo di “sospensione breve della patente”**

In caso di circolazione durante la “sospensione breve della patente” si applica l’art. 218 comma 6 del C.d.S.

### **Considerazioni tra colleghi**

È ancora presto per vederne gli effetti da tutti i punti di vista anche se, allo stato attuale, la procedura non sembra essere “più di tanto” gravosa. A parte il periodo iniziale che, fisiologicamente, prevedrà una fase di “rollout” tra aggiornamenti delle procedure e dei vari software gestionali, a regime è presumibile che si gestirà l’art. 218 ter in modo abbastanza agevole anche se il nuovo 218 ter non ha previsto la gestione di alcune condizioni particolari. Infatti l’articolo in parola è applicabile solo nei confronti dei conducenti che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione; circostanza da non confondere con la flagranza. Infatti in caso di violazione di uno o più articoli di cui al comma 1 dell’art. 218 ter per i quali non si è potuto procedere a contestazione immediata, ma si è comunque in grado di identificare il reale trasgressore, è possibile l’applicazione dell’art. 218 ter anche in fase di notificazione ex post del verbale di contestazione.

Tuttavia il tono perentorio del comma 6 dell’art. 218 ter non sembra permettere l’applicazione dell’art. 180 comma 8 del C.d.S. per richieste di fornire informazioni in modo esclusivo e finalizzato a conoscere il reale trasgressore per la sola applicazione dell’articolo 218 ter. Sarebbe invece lecito, procedere alla “sospensione breve della patente” nei confronti del trasgressore qualora questi si palesi nelle forme e nei modi previsti dalla legge come ad esempio l’autodenuncia da parte di quest’ultimo ai sensi dell’art. 126 bis comma 2 ovvero la dichiarazione, ex post, prevista per la decurtazione dei punti patente in caso di accertamento di violazione per i quali vi è la variazione di punteggio.

### **Un esempio pratico:**

non si riesce a contestare immediatamente una violazione di cui all’art. 154 comma 7 (una delle violazioni che prevede la “sospensione breve della patente”). con la notifica all’obligato in solido di tale violazione si viene a conoscenza di colui che era alla guida al momento della violazione per la successiva decurtazione dei punti dalla relativa patente di guida. Se tale comunicazione viene redatta e inviata all’organo accertatore, di fatto, questi, viene a conoscenza - ed è quindi in grado di identificarlo, anche ai sensi dell’art. 218 ter – del “reale” trasgressore potendo, quindi, applicare anche quanto previsto dal comma 2 di quest’ultimo.

Tuttavia questa ultima ipotesi pone alcuni problemi di livello pratico per l’organo accertatore che, a questo punto della procedura, deve richiedere con comunicazione di cui all’ art. 180 comma 8 del C.d.S. l’invio della patente di guida per la relativa sospensione che avrà i suoi termini dal momento della notifica dell’atto. Quindi, per concretizzare: si notifica verbale con invito a presentare la patente di guida per la sospensione di ipotesi più breve 7 giorni che sono già “partiti” dal momento della notifica del verbale. In 7 giorni l’organo accertatore sarà in grado di ricevere la patente di guida? È molto più probabile che il documento arrivi in ufficio quando dovrebbe essere già restituito.

Altra problematica da gestire è la possibilità da parte del “trasgressore di turno” di esibizione del documento di guida mediante applicazione “IO” che ha effettiva validità alla pari del documento fisico ma che di fatto

impedisce l'immediato ritiro da parte dell'organo accertatore, benché, questi, abbia identificato il reale trasgressore della violazione e, per giunta, in flagranza. Anche in questo caso l'art. 180 comma 8 del C.d.S. sembra essere l'unica soluzione ma i problemi applicativi rimangono.

Vi è anche un'altra considerazione da fare la normativa, come abbiamo visto sopra, non si applica ai CqC o ai KA, KB il che provocherà che, l'effetto della sanzione di cui all'art. 213 ter, inciderà sulla patente di guida e non già sui certificati nonostante la violazione scaturigine del provvedimento avviene durante un'attività professionale che richiede, per essere svolta, tali abilitazioni. Ci troveremo quindi, in caso di violazione, ad applicare un eventuale decurtazione di punteggio ai certificati di qualificazione/abilitazione e la "sospensione breve della patente" alla patente di guida a questo documento.

Infine un altro problema che potrebbe venire a crearsi è la possibilità di aumento dei casi di "fuga all'ALT". Se si "sviluppa" l'idea che "se non mi fermano non mi sospendono la patente" è probabile che ciò possa generare un aumento dei casi di inottemperanza all'ordine.

Non ci resta che aspettare il 14 dicembre....

Tabella delle violazioni per le quali è possibile applicare l'Art. 218 ter del C.d.S.	
Articoli "interessato"	Commi violati oggetto di sospensione breve
a) articolo 6 Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati:	<u>SOLO</u> per le violazioni concernenti il mancato rispetto del "senso vietato" e di "divieto di sorpasso"
b) articolo 143 Posizione dei veicoli sulla carreggiata:	comma 11 circolazione contromano
c) articolo 145 Precedenza:	comma 10 (qualsiasi comma dell'art. 145)
d) articolo 146: Violazione della segnaletica stradale	comma 3; (inottemperanza di fermarsi al semaforo rosso alla medesima prescrizione operata agli agenti del traffico)
e) articolo 147: Comportamento ai passaggi a livello	comma 5 (qualunque comma violato della norma)
f) articolo 148 Sorpasso:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ comma 9-bis: Sorpasso di velocipede su strade urbane ciclabili cfr art. 2 comma 2 lett. E-bis da parte di <u>autoveicolo</u> (<i>pertanto non riguarda gli altri veicoli che eventualmente effettuano tale manovra</i>) senza che il suo conducente abbia attuato tutte le cautele per evitare collisioni con il velocipede;</li> <li>➤ comma 15 in relazione al comma 2 lettere a,b,c,d,</li> <li>✓ a) sorpasso a destra quando questo non sia consentito;</li> <li>✓ b) sorpasso in mancanza di visibilità tale da consentire la manovra senza costituire pericolo o intralcio;</li> <li>✓ c) sorpasso nonostante che il conducente che precede nella stessa corsia abbia segnalato di voler compiere analoga manovra; sorpasso nonostante che un conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;</li> <li>✓ d) sorpasso nonostante che la strada non sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche</li> </ul>

	<p>conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sorraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ comma 15 in relazione all'art. 3: sorpasso non effettuato secondo i dettami del predetto comma;</li> <li>➤ comma 15 in relazione all'art. 8; sorpasso di tram non effettuato secondo i dettami del predetto comma;</li> </ul>
g) articolo 149 Distanza di sicurezza tra veicoli:	comma 5 (mancata distanza di sicurezza avendo provocato sinistro con gravi danni ai veicoli cfr. art. 80 comma 7)
h) articolo 154 Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ comma 7 (inversione di marcia alle intersezioni);</li> <li>➤ comma 8, in relazione al comma 1 eseguire determinate manovre creando pericolo/intralcio)</li> <li>➤ comma 8 in relazione al comma 3 (effettuare manovra di svolta senza aver effettuato l'opportuna segnalazione con sufficiente anticipo);</li> </ul>
articolo 171 Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote:	comma 2 (mancato uso del casco)
l) articolo 172 Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ comma 10 (mancato uso dei sistemi di ritenuta);</li> <li>➤ comma 11 (alterazione dei sistemi di ritenuta);</li> </ul>
m) articolo 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida:	➤ comma 3-bis (uso di apparati elettronici che richiedono l'allontanamento delle mani dal volante);
n) articolo 174 Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ commi 6 (superamento/riduzione per più del 20% rispettivamente della durata massima del periodo di guida giornaliera o del riposo giornaliero),</li> <li>➤ comma 7, terzo periodo (superamento/riduzione per più del 20% rispettivamente della durata massima del periodo di guida settimanale/bisettimanale o, riposo settimanale.</li> <li>➤ comma 11, ultimo periodo (circolazione durante il periodo di intimitazione di non proseguire);</li> </ul>
o) articolo 176 Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ comma 1, lettera b) (effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio)</li> <li>➤ comma 2, lettera a) (non rispettare l'obbligo di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia; comma 5 (divieto di sosta e/o fermata sulle carreggiate, sulle rampe e sugli</li> </ul>

	svincoli autostradali e sulle strade extraurbane principali; ➤ comma 7 (non accendere le luci di posizione, di notte e in caso di scarsa visibilità durante la sosta salvo che questa sia permessa) ➤ comma 8 (sosta di emergenza senza esporre il segnale mobile di pericolo);
p) articolo 186-bis Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose:	➤ comma 2 (conducente di cui all'art. 186bis che guida con TA >0 e < di 0,5);
q) articolo 191 <i>Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni:</i>	➤ comma 4 (tutti i commi dell'articolo)

### **Modifiche di alcune norme riguardanti l'autotrasporto**

Alcune modifiche introdotte con la L.177/2024 riguardano, seppur marginalmente, l'autotrasporto, modifiche che entreranno in vigore entro la fine dell'anno con l'emissione dei decreti attuativi ad eccezione dell'immediata applicazione del novello art.218 ter C.d.S. per alcune violazioni previste all'art.174.

Nello specifico:

- comma 6, quando si supera per oltre il 20% il periodo di guida giornaliero massimo consentito o si riduce per oltre il 20% il periodo minimo di riposo giornaliero;
- comma 7 terzo periodo quando si supera per oltre il 20% il periodo di guida settimanale o si riduce per oltre il 20% il periodo minimo di riposo settimanale;
- comma 11 quando il trasgressore circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio.

### **Art. 84 Locazione senza conducente.**

Con la modifica del comma 3 bis dell'art. 84 del C.d.S., totalmente riscritto dalla Legge 177/2024, dal 14 dicembre le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di trasporto di persone su strada potranno utilizzare autobus locati senza conducente sulla base di un contratto di locazione stipulato con un'impresa locatrice stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro. Di fatto "si allinea" il noleggio di veicoli destinato al trasporto di persone a quello del trasporto merci di cui al comma 2 dell'art. 84.

### **Articolo 13 del Regolamento CE 561/2006**

L'articolo 31 L. 177/2024 sancisce che dal 14 dicembre p.v. i veicoli di cui alla lett. "m" dell'art. 13 del Reg. CE 561/2006 "veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori" saranno in deroga al comma 1 dell'art. 179 del C.d.S. "cronotachigrafo" senza limiti o ulteriori condizioni, quindi qualsiasi massa purché superiore alle 3,5 tonnellate e per qualsiasi distanza dalla sede. Di fatto questi veicoli entrano a far parte delle deroghe al Reg. 561/2006 alla stregua dei veicoli "impiegati dai fornitori di servizi universali"; servizi fognari; di protezione contro le inondazioni; di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas; veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti. Come individuare la "specialità" di questi veicoli? Si deve fare riferimento ai codici armonizzati "J1 e J2" della carta di circolazione. Nel caso di specie i veicoli oggetto della normativa potranno avere come annotazione nella carta di circolazione:

- codice J1 "autoveicoli per uso speciale uso proprio"
- codice J2 "SB furgoni blindati per trasporto valori" \*

\*cfr Decreto del MIT del 9 ottobre 2012.

Il problema, semmai, sarebbe stato fermarli per controllargli il tachigrafo.

## **Articolo 2 del Regolamento UE 1054/2020 (pacchetto mobilità) in vigore dal 31/12/2024**

Con l'entrata in vigore dell'articolo in rubrica gli articoli 36 e 3 del Reg. UE 165/2014 subiscono modifiche. Il nuovo art. 36 del Reg. UE 165/2014 amplia l'arco temporale dei giorni di attività che il conducente di veicoli soggetti all'obbligo dell'uso del tachigrafo deve dimostrare agli organi di controllo, si passa da 28gg. più quello in corso a 56gg. più quello in corso. Non cambiano le modalità di esibizione dei dati da parte dei conducenti indifferentemente dal tipo di tachigrafo utilizzato (analogico e/o digitale) rispetto alla già nota normativa. Benché in questi ultimi giorni si sia sentito e, purtroppo letto di tutto, non dovrebbero esserci problemi per le carte tachigrafiche conducente "già in circolazione" che potranno essere solo GEN2-V1 e GEN2-V2. Anche perché tutte le carte conducente, almeno dal 1 maggio 2006, registrano ben più di 56 giorni nelle loro memorie. Le problematiche potrebbero riferirsi ad altri tipi di dati le c.d. "*condizioni particolari* (traghetto, treno, OUT)". Non di meno si dovranno considerare i dati "degli attraversamenti di frontiera" che solo le carte GEN2-V2 quando sono abbinate a un tachigrafo GEN2-V2 sono in grado di conservare in modo automatico. Per tutte le altre tecnologie rimane l'obbligo di integrare, gli attraversamenti di frontiera, manualmente da parte del conducente. Problema che potrebbe proporsi fino al rinnovo delle ultime carte GEN2V1, al più tardi intorno all'agosto 2028.

Aumenta la quantità di "lavoro" per gli operatori preposti al controllo che, già all'ispezione dei 28 giorni, senza un valido ausilio per la lettura dei dati dei tachigrafici digitali, vivevano "un'impresa", figuriamoci adesso. Solo una nota che può esserci utile "sulla strada" per riconoscere la tipologia delle carte conducente di tipo GEN2-V1 e GEN2-V2, a livello grafico sono identiche, unica differenza tra le due è il cosiddetto "marchio di omologazione" che sul retro delle carte conducente GEN2-V2 italiane deve essere E3 1004. Per gli altri Stati membri si può consultare il sito Jrc.

Cambia anche l'articolo 3 del Reg. UE 165/2014 sempre a seguito dell'articolo 2 del Reg. UE 1054/2020. Entro il 31/12/2024 i veicoli che operano in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di immatricolazione devono essere dotati di tachigrafo intelligente GEN2-V2. Sostanzialmente tutti i veicoli - indipendentemente dall'anno di immatricolazione fosse anche prima del 01 maggio 2006, immatricolati in uno stato membro che effettuano trasporto internazionale di merci o passeggeri in altro stato membro, differente da quello di immatricolazione, devono essere dotati di tachigrafo GEN2-V2 o SMART 2. Qualsiasi altra tipologia di tachigrafo nel trasporto internazionale tra stati membri su veicoli immatricolati in UE, Svizzera e SEE, non è ammesso. Il cambiamento riguarda anche la Svizzera -paese non membro UE- e i paesi che hanno aderito all'accordo SEE. L'obbligo di tachigrafo GEN2-V2 non riguarda, invece, i veicoli che fanno trasporto internazionale verso il territorio dell'UE ma che non sono immatricolati in uno Stato membro (Paesi AETR). Rimangono in deroga, fino al 18 agosto 2025, tutti quei veicoli, immatricolati in uno stato membro che dovevano già essere dotati di tachigrafo GEN2-V2 ma che non lo sono stati per le svariate vicissitudini sulle quali non è il caso di "tornare". Questa tipologia di veicoli fino al 18 agosto 2025 può fare trasporto internazionale di merci o passeggeri con tachigrafo GEN2-V1 e non altra tipologia. Dall'interpretazione della norma, quindi, emerge che:

- i veicoli immatricolati in uno Stato membro che effettuano trasporto di merci o passeggeri verso un altro Stato membro dovranno avere tachigrafo digitale SMART2;
- i veicoli immatricolati in uno Stato membro che effettuano trasporto di merci o passeggeri nel medesimo Stato membro in cui sono immatricolati continuano a poter utilizzare il tachigrafo installato secondo l'anno di immatricolazione o di attivazione dell'impianto;
- i veicoli immatricolati in uno Stato membro che effettuano trasporto di merci o passeggeri in uno Stato membro diverso dal quello di immatricolazione indipendentemente dalla data di prima immatricolazione del veicolo devono avere tachigrafo intelligente di seconda versione GEN2-V2;

I veicoli non immatricolati in uno Stato Membro che effettuano trasporto di merci o passeggeri in uno Stato membro utilizzano il tachigrafo previsto negli accordi che permettono "la relazione di traffico" in essere. Per accordi si intendo tutti quelli riconosciuti dagli Stati coinvolti nel trasporto sia esso AETR o bilaterale tra Stati. Per ciò che rimane fuori da queste ipotesi il "trasporto internazionale", quando è soggetto all'uso del tachigrafo, è precluso.

Dall'agosto 2020 (Pacchetto Mobilità) ad oggi e ancora per il prossimo futuro, stiamo vivendo un'epoca di svariati cambiamenti nel mondo "dell'autotrasporto" -non solo tachigrafo- ma, nel frattempo, una data e, soprattutto una norma, sembrano essere state ignorate, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del Reg. UE 165/20214 entro il 18 agosto 2024 *gli Stati membri dotano in misura adeguata le loro autorità di controllo delle*

*apparecchiature per la diagnosi precoce remota* (le mitologiche antenne che permettono di leggere da remoto i dati DSRC trasmessi dai tachigrafi “intelligenti”. Le autorità di controllo ne sono state dotate in misura adeguata? Ma, questa è un’altra storia tra l’altro, già vista.  
Si attende il prossimo step: 01 luglio 2026...

### ***L’abbandono degli animali, un intervento anche sul Codice Penale***

#### **Art.727 C.P. Abbandono di animali**

Aumenta di un terzo la pena nei confronti di chi abbandona animali, con l’inserimento della formula “se il fatto (omissis) avviene su strada o nelle relative pertinenze”: 1 anno di arresto, con ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Se l’abbandono provoca poi un incidente stradale che causa la morte o le lesioni personali di una o più persone, si applicano le pene previste per omicidio stradale e lesioni personali, ovvero:

- reclusione da 2 a 7 anni per l’omicidio stradale;
- reclusione da 3 mesi a 1 anno per le lesioni personali gravi;
- reclusione da 1 a 3 anni per le lesioni personali gravissime.

Modifiche, queste, che aprono scenari diversi rispetto al passato attuale. Un maggior avvicinamento alle linee guida dettate dall’Unione Europea, una evidente e marcata volontà a contrastare quei comportamenti tipici dai quali, nella maggior parte delle occasioni, scaturiscono incidenti, sia in forma preventiva che in forma repressiva. Una maggiore attenzione alla cultura della sicurezza stradale e alle figure dei c.d. utenti deboli della strada. Tutti aspetti che già indicano, al futuro legislatore, quale dovrà essere la strada da percorrere per arrivare ad una codificazione del tutto nuova e al passo con le esigenze non solo dei cittadini ma anche ambientali e strutturali. Da troppo tempo il Codice della Strada era oggetto di modifiche poco chiare e ancor meno incisive, si auspica che questo testo, bello corposo, possa finalmente portare ad una chiara, precisa e snella, nuova stesura.